

A

**Regolamento Attività Conto Terzi**  
**della Stazione Zoologica Anton Dohrn**

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24/03/2014 )

## **Premesse**

- Visto l'art. 66 del DPR 382/1980 concernente i contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi;
- Visto l'art. 28 comma 4 del DPR 568/87 in base al quale gli enti possono procedere alla stipula di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza in applicazione dell'art. 66 del DPR 382/1980;
- Visto l'art. 15 lettera d) del DPR 171/91, concernente l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza derivanti dalla stipula di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza;
- Visto l'art. 19 del CCNL del 7.4.2006 – Attività per prestazioni a committenti esterni;
- Visto l'art. 4 comma 5 della Legge n. 370 del 19/10/1999;
- Visto l'art. 19 comma 1 della Legge 16/01/2003;
- Visto lo Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn approvato con delibera del C.d.A. n. 5 del 1/12/2010;
- Sentita la relazione del Presidente in merito all'incontro con le Organizzazioni Sindacali del giorno 18/03/2014 .

## **Art. 1 Definizioni**

Il presente Regolamento disciplina tutte le attività effettuate dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) per conto di terzi. Ai fini del presente regolamento si intendono attività e prestazioni per Conto di Terzi tutte quelle e per le quali l'Ente percepisce un corrispettivo.

In particolare rientrano nelle attività conto terzi: 1) le attività e prestazioni di ricerca, studio, lavorazioni e trattamenti di materiali e servizi diversi; 2) attività di consulenza; 3) analisi, misurazioni, tarature e prove consulenza e formazione compatibili con lo svolgimento delle funzioni istituzionali indicate all'Art. 3 del vigente Statuto della SZN e caratterizzati dalla prevalenza dell'interesse dei terzi (incluse prestazioni a tariffa).

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutte le attività di ricerca svolte in collaborazione con amministrazioni ed Enti pubblici (italiani o internazionali) e di soggetti privati per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica istituzionale dell'Ente. E' preclusa l'attività per conto di terzi che presenta conflitto di interessi o prevalente interesse dell'Ente.

## **Art. 2 Iter di approvazione dei contratti**

A seguito di richiesta di terzi di attività o di prestazioni da parte della SZN, la proposta di contratto, redatta secondo il modulo allegato (All. 1), deve essere trasmessa da parte del Ricercatore o Tecnologo, responsabile della prestazione, al Direttore Generale. Il contratto viene verificato e trasmesso dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione (C.d.A).

Il C.d.A è delegato ad approvare le proposte di prestazioni conto terzi previo accertamento della congruità della proposta, nonché la verifica che la prestazione o attività:

- non rientri nei compiti istituzionali dell'Istituto;
- sia caratterizzata dall'interesse prevalente del committente;
- sia compatibile con e non ostacoli l'attività istituzionale dell'Istituto;
- non presenti conflitto d'interessi con quelli dell'Istituto;
- non si configuri come regime di aiuto indiretto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione Europea C 323/11 del 30/12/2006 e s.m.i.

1

A seguito dell'approvazione del CDA, il Direttore Generale è autorizzato alla firma del contratto. In caso di urgenza il contratto potrà essere firmato dal Direttore Generale su visto del Presidente e portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3** **Determinazione del corrispettivo**

Per le attività e prestazioni di cui all'art. 1 deve essere previsto un corrispettivo congruo ed adeguato tenuto conto della natura della prestazione.

Il corrispettivo deve essere determinato in modo da consentire comunque la copertura di tutti gli oneri derivanti dal contratto. In particolare,

1. Spese di carattere generale gravanti sulle strutture interessate calcolati forfettariamente nel 15% del corrispettivo che include anche la quota parte destinata ad attività formative di personale tecnico/amministrativo (determinata nella misura del 5% del corrispettivo).

2. Un utile non inferiore al 15% del corrispettivo al fondo da distribuire al personale Tecnico/Amministrativo Art. 19 CCNL. La modalità di distribuzione di tali somme sarà oggetto di specifica delibera determinata in concerto con le OO.SS.

3. Costi per:

- a) costo del personale coinvolto nell'esecuzione della prestazione al lordo dei relativi oneri a carico dell'Ente;
- b) eventuali quote di ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nell'esecuzione;
- c) eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
- d) eventuali spese di missione del personale coinvolto per l'esecuzione delle attività;
- e) eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne al lordo dei relativi oneri a carico dell'Ente;
- f) ogni altra spesa non compresa nei punti precedenti prevedibile, e direttamente incidente sul costo complessivo della prestazione;

I costi sopra elencati non possono essere inferiori al 20% del corrispettivo.

4. Fino ad un massimo del 50% del corrispettivo, in funzione dei costi di cui sopra, destinato ai dipendenti che hanno effettivamente operato alla prestazione.

5. Nel caso di prestazioni puramente intellettuali (ovvero non associate all'esecuzione di analisi/test/misurazioni) per i proventi di progetti dalle fonti di finanziamento conto terzi il limite del 50% del corrispettivo di cui sopra può essere elevato fino a 70% per il compenso ai dipendenti che hanno effettivamente operato la prestazione.

**Art. 4**  
**Compensi al personale**

I compensi al personale sono determinati al punto 2, 4 e 5 dell'Art. 3 di cui sopra. Ad ogni dipendente che collabora allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento possono essere corrisposti complessivamente compensi derivanti dalle attività stesse per un ammontare non superiore alla propria retribuzione annua lorda, relativo all'anno in cui ha svolto l'attività che ha dato luogo ai proventi.

La liquidazione dei compensi è effettuata entro 30 giorni dalla riscossione totale del corrispettivo.

**Art. 5**  
**Corrispettivi al personale**

Il corrispettivo al personale coinvolto è determinato dal Consiglio di Amministrazione per tramite del Direttore generale su proposta del Responsabile Scientifico della commessa, nei limiti di quanto disposta dall'Art. 3, ed è determinato, di norma, prima che la stessa sia eseguita. Le quote da distribuire al personale determinate nei punti 4 e 5 dell'Art. 3 di cui sopra saranno così divise: 30% equi ripartite tra il personale che ha contribuito allo svolgimento del contratto, il 70% sarà distribuito su proposta del responsabile scientifico del progetto. In caso di urgenza il corrispettivo è determinato provvisoriamente dal Direttore sentito il responsabile scientifico della commessa e successivamente ratificato dagli organi di cui sopra.

**Art. 6**  
**Tariffari per prestazioni di carattere ripetitivo**

Il Consiglio di Amministrazione, per prestazioni di carattere ripetitivo si può avvalere di apposito tariffario dell'Ente. I tariffari, ove necessari, vengono proposti dalle strutture di ricerca e devono indicare: a) la disponibilità della struttura ad effettuare la prestazione compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente; b) dichiarare che tutte le spese di cui all'Art.2 sono state valutate e sono coperte dal corrispettivo.

**Art. 7**  
**Esecuzione del lavoro**

Il responsabile della commessa conto terzi è tenuto a garantire il completamento dell'opera dei tempi e modi previsti da contratto ed a fornire all'amministrazione tutte relazioni tecnico-scientifiche attinenti il lavoro eseguito. Copia degli stessi deve essere raccolta in appositi registri e conservata negli archivi delle strutture per almeno 10 anni.

**Art. 8**  
**Proprietà intellettuale**

I risultati dell'attività conto terzi sono di esclusiva proprietà del committente. Il loro utilizzo per scopi scientifici deve essere preventivamente autorizzato dal committente.

**Art. 9**  
**Norma transitoria**

Le attività conto terzi terminate nel quinquennio 2009-2013, per le quali non è stato corrisposto alcuna forma di corrispettivo, saranno censite dalla Direzione Generale. L'utile generato da tali attività sarà corrisposto secondo le modalità descritte all'Art. 3 comma 2 del presente regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

**Prof. Roberto Danovaro**  
**Presidente**



## CONTRATTO TRA LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN E XXXX

PER \_\_\_\_\_

TRA

La Stazione Zoologica, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ i  
, domiciliato per carica in Villa Comunale, 80121- Napoli codice fiscale n. XXXXXXXX (d'ora  
innanzi detta Stazione) autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio di  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

nella persona del \_\_\_\_\_ autorizzato con atto del  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi detta \_\_\_\_\_).

PREMESSO

che \_\_\_\_\_ ha esigenza di \_\_\_\_\_ SI CONVIENE SI  
STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO.

Il \_\_\_\_\_ affida alla Stazione Zoologica Anton Dohrn –Struttura di ricerca:  
\_\_\_\_\_. l'incarico per \_\_\_\_\_.

ART. 2 - CONTENUTO E MODALITA' DELLA PRESTAZIONE.

I contenuti e l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione sono i seguenti:  
\_\_\_\_\_.

ART. 3 - RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE.

Il responsabile della prestazione di cui all'art. 1 è il Dott. \_\_\_\_\_ che si avvarrà  
di norma di collaboratori interni. Per particolari problemi la struttura potrà avvalersi della  
collaborazione di esperti esterni in conformità a quanto disposto nel regolamento delle prestazioni  
d'opera della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' CONSEGNA ELABORATI.

La prestazione di cui all'art. 1 avrà inizio alla data di stipula o data successiva e termine il  
\_\_\_\_\_. Il precedente termine può essere prorogato previo accordo delle parti.

ART. 5 - CORRISPETTIVO.

Il committente corrisponderà alla SZN la somma di €. \_\_\_\_\_  
maggiorata da I.V.A. per tutte le prestazioni ad essa affidate con la presente convenzione.

ART. 6 - PAGAMENTO DEI COMPENSI.

Il \_\_\_\_\_ corrisponderà alla Stazione Zoologica Anton Dohrn l'importo di cui all'articolo precedente come segue:

- A. il 20% entro 10 giorni dalla data di perfezionamento del presente atto;
- B. il \_\_\_\_\_% a conclusione della fase \_\_\_\_\_;
- C. il \_\_\_\_\_% a ricevimento della relazione finale sugli studi eseguiti .

I compensi verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura (eventuale deroga per Enti Pubblici)

#### ART. 7 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

Viene riservata al committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi. Il committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore e l'ente da cui dipende. La pubblicazione dei dati e dei risultati che emergono dalla prestazione possono essere utilizzati dalla Stazione Zoologica solo dopo autorizzazione scritta del committente.

#### ART. 8 – RECESSO UNILATERALE

La parte committente e la Stazione Zoologica possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso, a norma del comma precedente, la parte committente corrisponderà alla Stazione Zoologica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

#### ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI RISULTATI

La Stazione Zoologica assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

#### ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Stazione Zoologica provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

La parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Stazione Zoologica unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

#### ART. 11 - SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In attuazione della legge vigente in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro il responsabile della commessa ed i responsabili competenti garantiscono l'applicazione ed il rispetto della legislazione dove lavorano gli operatori della presente convenzione.

**ART. 12 – REGISTRAZIONE E SPESE**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86. Le spese per la registrazione saranno a carico del richiedente.

**ART 13 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversi di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente contratto, che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenze del Foro di Napoli.

Letto, approvato, sottoscritto.

Napoli, li \_\_\_\_\_,

li

LA STAZIONE ZOOLOGICA

IL COMMITTENTE